

REGOLAMENTO (CEE) N. 3317/74 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1974

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1975, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, sesto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), di detto regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2682/72, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati; che una restituzione alla produzione è concessa per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2477/74⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1975, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, sono fissati come è indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 71.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1974, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1975, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci di cui all'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE

TABELLA I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : C. Polialcoli : II. Mannite III. Sorbite : a) in soluzione acquosa : 2. altra : — ottenuta con saccarosio b) altra : 2. altra : — ottenuta con saccarosio
29.10	Acetali, emiacetali e acetali ed emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : ex B. altri : — metilglucosidi
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : ex A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi : — Esteri di mannite ed esteri di sorbite ex B. Acidi monocarbossilici non saturi : — Esteri di mannite ed esteri di sorbite
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi carbossilici a funzioni alcool : ex VIII. altri : — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido ettasaccarico, loro sali e loro esteri

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici : ex Q. altri : — composti anidrici della mannite o della sorbite, esclusi il maltolo e l'isomaltolo
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42 : ex B. altri : — Sorbosio, suoi sali e suoi esteri
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove : Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri : — Prodotti del cracking della sorbite

<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i>	Zucchero bianco :	—
	Zucchero greggio :	—
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	—
	Melassi, anche decolorati :	—

TABELLA II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi carbossilici a funzioni alcool : IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri

<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i>	Zucchero bianco :	—
	Zucchero greggio :	—
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	—
	Melassi, anche decolorati :	—

TABELLA III

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi policarbossilici aciclici : ex V. altri : — Acido itaconico, suoi sali o suoi esteri
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide e chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi carbossilici a funzioni alcool : I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.44	Antibiotici : A. Penicilline
<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i>	
Zucchero bianco :	
Zucchero greggio :	
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
Melassi, anche decolorati :	

TABELLA IV

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum » C. Preparazione detta « cioccolato bianco » D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : A. Lieviti naturali vivi : II. Lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande : C. Bevande alcoliche : V. altri
<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i>	
Zucchero bianco :	
—	
Zucchero greggio :	
—	
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
— × S ⁽¹⁾	
100	
Melassi, anche decolorati :	
—	
⁽¹⁾ S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.	